



Comune di CINQUEFRONDI

Provincia di REGGIO CALABRIA

**Regolamento per la disciplina delle
concessioni dei loculi cimiteriali comunali**

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 64 del 30/10/2015**

Art. 1 - Oggetto

- I. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso a privati dei loculi cimiteriali comunali. Sono soggette alla disciplina del presente Regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili, nonché le aree e le tombe di famiglia disponibili o resesi disponibili. Fanno parte dei loculi cimiteriali comunali:
 - I loculi cimiteriali comunali costruiti nella parte alta del Cimitero ed esattamente quelli delle due nuove Cappelle edificate e che hanno ingresso dall'Ossario Comunale. Viene denominata "A" la Cappella più grande che si trova a sinistra per chi entra dall'Ossario e Cappella "B" quella più piccola che si trova dalla parte opposta.
 - I loculi cimiteriali comunali Padiglione entrando a dx. ceppi 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 - I loculi cimiteriali comunali Padiglione entrando a sx. ceppi 6 - 7 - 8 - 9.
 - I loculi cimiteriali comunali Padiglione Laterale entrando a dx. ceppo 10.
 - I loculi cimiteriali comunali Padiglione Laterale monte a dx. ceppo 11.
 - I loculi cimiteriali comunali Padiglione Laterale monte a dx. ceppo 12.
 - I loculi cimiteriali comunali Padiglione Monte a sx entrata Ossario ceppo 13.
 - I loculi cimiteriali comunali Padiglione Monte a dx entrata Ossario ceppo 14.
 - I loculi cimiteriali comunali Padiglione Cimitero Nuovo a sx cancello ceppo 15.
 - I loculi cimiteriali comunali Padiglione Cimitero Nuovo a dx cancello ceppo 16.I loculi sviluppati in senso orizzontale per chi guarda si chiameranno "CRIPTE", quelli sviluppati in profondità si chiameranno "COLOMBARI".

Art. 2 - Concessioni

- I. La concessione comunale per l'assegnazione a privati dei loculi avverrà su richiesta da parte degli interessati da farsi su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, in cui deve essere chiaramente indicata l'ubicazione esatta del loculo con individuazione del numero e se trattasi di cripta o colombaio. Sullo stesso modulo di richiesta deve essere indicato che la firma di richiesta in calce comporta anche l'accettazione del presente Regolamento.
- II. La concessione sarà effettuata a favore di tutti coloro che ne faranno richiesta per il seppellimento, all'atto della morte, di congiunti, e che non siano titolari di Cappelle private o assegnatari di suolo per la edificazione di Cappelle private.
- III. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dare in concessione i loculi, anteriormente alla morte, solo a cittadini privi di congiunti e/o affini.
- IV. Per i cittadini deceduti all'estero la concessione viene fatta su richiesta dei familiari ed all'atto della traslazione della salma.

Art. 3 – Durata delle concessioni

- I. La durata della Concessione è di anni 30 a partire dalla data di tumulazione della salma e potrà essere rinnovata (entro il primo anno dalla scadenza) per altri 20 anni previo il pagamento della nuova tassa di concessione vigente all'epoca del rinnovo proporzionata al periodo concesso. La data di scadenza si intende al 31 dicembre successivo alla scadenza naturale della Concessione.
- II. Per i loculi cimiteriali riguardanti i padiglioni esterni la cui concessione è allo stato attuale di anni 10 a partire dalla data di tumulazione della salma, la stessa potrà essere rinnovata, previo il pagamento della nuova tassa di concessione vigente all'epoca del rinnovo, fino al raggiungimento massimo della durata di anni 50. Le nuove concessioni saranno adeguate al comma I) del presente articolo.

- III. Al fine di favorire il ricambio e la disponibilità dei loculi è fatto divieto di ulteriore proroga della Concessione per un periodo superiore agli anni 50.
- IV. Alla fine della Concessione il concessionario ha l'obbligo di provvedere a proprie spese all'esumazione della salma, in osservanza delle vigenti norme di legge in materia, mediante raccolta delle ossa in apposita cassetta da custodire in uno specifico loculo denominato "ossario", previa richiesta di concessione e pagamento del canone dovuto per il periodo di anni 30. Tale richiesta di concessione potrà avvenire anche da un erede del Concessionario. Alla fine dei 30 anni di concessione il loculo ritornerà nella disponibilità del Comune. Il trasferimento della cassetta nell'ossario comune o ad altra cappella privata, dovrà avvenire a spese del Concessionario o erede.
- V. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Art. 4 – Disposizioni varie delle concessioni

- I. La concessione viene effettuata sotto la stretta osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia sulla sanità pubblica. La chiusura del loculo dovrà essere curata in modo che in nessun caso eventuali liquidi formatesi all'interno possano fuoriuscire verso l'esterno. Per i trasgressori che diffidati non provvederanno, interverrà l'Autorità Comunale addebitandone le relative spese.
- II. Alla morte del Concessionario, la Concessione del loculo, non utilizzato, viene automaticamente annullata. In caso di rinuncia, l'Amministrazione si riserva di valutare l'eventuale rimborso ai concessionari di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- III. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità verso il Concessionario per la distruzione in tutto o in parte del loculo per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.
- IV. A concessione avvenuta, il Comune inviterà il Concessionario a versare il relativo importo, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. Il loculo si intenderà definitivamente assegnato dopo il versamento della somma dovuta.
- V. L'Amministrazione Comunale si riserva, per fondati motivi, di revocare in qualsiasi momento la Concessione, previa restituzione dell'importo versato maggiorato dagli interessi legali e sempre per fondati motivi di cambiare il loculo assegnato con altro equivalente di costo in zona o Cappella diversa.
- VI. Durante il periodo di concessione, il Concessionario ed i suoi eredi o parenti sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della Concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative. Il Concessionario sarà tenuto ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene. Qualora la manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune, previa diffida ai Concessionari, vi supplirà a spese di quest'ultimi. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Art. 5 – Disposizioni per i loculi

- I. I loculi, entro il periodo di mesi sei dalla tumulazione, dovranno essere dotati di una lapide in marmo. A tale scopo il concessionario al momento della richiesta di tumulazione dovrà versare una cauzione pari ad € 100,00 a garanzia della messa in opera della lapide entro il periodo prescritto. La stessa verrà rimborsata su richiesta a lavori eseguiti.
- II. La lapide dovrà essere sistemata per tutta la estensione orizzontale del loculo, dovrà essere tassativamente in marmo bianco di Carrara in modo da uniformare sullo stesso colore chiaro tutti i loculi. La venatura del marmo naturalmente può essere anche diversa da lapide a lapide ma non il bianco di fondo.

- III. Le iscrizioni, i portafiori, le fotografie e le lampade potranno essere a scelta degli interessati purché non invadano lo spazio dei loculi limitrofi e non sporgano verso l'esterno oltre i 15 centimetri.
- IV. In particolare le lapidi, di qualunque spessore siano, non debbono essere né sporgenti e né a filo rispetto alle riquadrature rivestite pure in marmo, ma dovranno essere rientranti di due centimetri rispetto al piano delle riquadrature stesse rivestite.
- V. I portafiori in numero massimo di due (uno per lato) per le cripte e di uno per i colombari dovranno essere ancorati nella lapide; le lampade dovranno essere in numero di una per loculo ed essere ancorate al centro della lapide nella parte bassa. Nella parte bassa della riquadratura è sistemato il filo elettrico a cui andrà collegata.
- VI. E' fatto assoluto divieto di ricoprire con marmi di qualsiasi colore e spessore le riquadrature orizzontali e verticali dei loculi.
- VII. E' fatto assoluto divieto di accendere lumini nei singoli loculi o di deporli per terra.
- VIII. Nel corso del rinnovo di ulteriori 20 anni (rinnovo da 30 a 50 anni) è consentito l'uso del loculo concesso, per la tumulazione di parenti defunti, a seguito di avvenuta riesumazione della prima salma, fino alla scadenza di anni trenta dalla data di tumulazione della seconda salma. Alla scadenza della concessione di anni trenta dalla data della seconda tumulazione, la concessione non è rinnovabile.
- IX. L'Autorità Comunale si riserva di variare in tutto o in parte il presente Regolamento comprese le cifre di pagamento della Concessione per i loculi non ancora assegnati.

Art. 6 – Recupero disponibilità vecchi loculi

- I. I loculi ove risultino concessioni da oltre 30 anni senza che sia intervenuta alcuna richiesta di rinnovo (entro un anno dalla scadenza) da parte del Concessionario rientrano nella disponibilità del Comune previo trasferimento delle salme, in osservanza delle norme di legge previste in materia, negli ossari a cura del Comune con addebito delle relative spese ai concessionari.

Art. 7 – Consistenza dei loculi

- I. I loculi cimiteriali comunali relativi alla Cappella Comunale sono n. 571, così ripartiti:
 - Cappella "A": vi sono n. 68 cripte, n. 264 colombari e 66 loculi 0,70x0,70x0,80 (il 70% di quelli disponibili sarà destinato ad ossario mediante suddivisione degli stessi in due parti uguali).
 - Cappella "B": vi sono n. 44 cripte, n. 195 colombari e 70 loculi 0,70x0,70x0,80 (il 70% di quelli disponibili sarà destinato ad ossario mediante suddivisione degli stessi in due parti uguali).
- II. I loculi cimiteriali relativi al Padiglione entrando a dx ceppi 1 – 2 - 3 – 4 - 5 sono n. 100 , così ripartiti:
 - Cripte n. ---
 - Colombari n. 100
- III. I loculi cimiteriali relativi al Padiglione entrando a sx ceppi 6 -7 -8- 9 sono n. 80 , così ripartiti:
 - Cripte n.
 - Colombari n. 80
- IV. I loculi cimiteriali relativi al Padiglione Laterale entrando a dx ceppo 10 sono di n. 22, così ripartiti:
 - Cripte n. 22
 - Colombari n. ---
- V. I loculi cimiteriali relativi al Padiglione Laterale monte a dx ceppo 11 sono di n. 10 così ripartiti:
 - Cripte n. 10

- Colombari n. ---
- VI. I loculi cimiteriali relativi al Padiglione Laterale monte a dx ceppo 12 sono di n. 25 così ripartiti:
 - Cripte n. 20
 - Colombari n. ---
 - N. 5 loculi 0,70x0,70x0,80 (il 70% di quelli disponibili sarà destinato ad ossario mediante suddivisione degli stessi in due parti uguali).
- VII. I loculi cimiteriali relativi al Padiglione Monte a sx entrata Ossario ceppo 13 sono di n. 60 così ripartiti:
 - Cripte n. 60
 - Colombari n. ---
- VIII. I loculi cimiteriali relativi al Padiglione Monte a dx entrata Ossario ceppo 14 sono di n. 60 così ripartiti:
 - Cripte n. 60
 - Colombari n. ---
- IX. I loculi cimiteriali relativi al Padiglione Cimitero Nuovo a sx cancello ceppo 15 sono di n. 20 così ripartiti:
 - Cripte n. 15
 - Colombari n. ---
 - N. 5 loculi 0,70x0,70x0,80 (il 70% di quelli disponibili sarà destinato ad ossario mediante suddivisione degli stessi in due parti uguali).
- X. I loculi cimiteriali relativi al Padiglione Cimitero Nuovo a dx cancello ceppo 16 sono di n. 30 così ripartiti:
 - Cripte n. 30
 - Colombari n. ---

Art. 8 – Canone di Concessione

- I. Le Concessioni saranno effettuate con l'applicazione del canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in base dell'indice Istat medio annuale.
- II. L'importo che l'Amministrazione Comunale prevede di incassare avrà come destinazione di spesa il Cimitero Comunale, per manutenzione della Cappella e dei Padiglioni Comunali, per la manutenzione dei viali, per la realizzazione o il completamento di opere cimiteriali.

Art. 9 – Norme transitorie

- I. L'entrata in vigore della nuova disciplina sarà
- II. Per i rinnovi delle concessioni dei loculi cimiteriali fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà applicata la vecchia disciplina.

Art. 10 – Disposizioni finali

- I. Sono abrogate, dall'entra in vigore del presente Regolamento, tutte le disposizioni contenute in contrasto con lo stesso.